

VERBALE DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL
PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Il giorno 20 settembre 1984 in Roma

tra

il Sindacato Nazionale Enti Bonifica e Irrigazione (SNEBI), rappresentato dal Presidente dott. Giorgio Marra, dal Vice Presidente dott. Enrico Quaini, dal Segretario Nazionale avv. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione Sigg.: dott. Gianluigi Baglioni, Bruno Berto, avv. Luciano Binelli, dott. Riccardo Bortolotti, prof. Francesco Ferragina, prof. Giuseppe Lo Manto e dott. Renato Marsicola

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Enti simili, rappresentato dal Vice Presidente ing. Angelo Bianchi e dalla Commissione composta dal Presidente dott. Vittorio Muttoni, dal dott. Alfonso Costa, dall'ing. Ugo Gaetani e dall'avv. Francesco Papa

si stipula il seguente accordo:

Il contratto collettivo nazionale 28.7.70 e successive modifiche e integrazioni è rinnovato fino al 31.12.84 alle seguenti condizioni:

A) A decorrere dall'1.1.82 la tabella delle classi dei minimi di stipendio base, allegato "A" al citato contratto collettivo nazionale, è modificata aggiungendosi agli importi in vigore alla data del 31.12.81 i seguenti importi:

I - 188.000
II - 175.000
III - 161.000
IV - 156.000
V - 151.000
VI - 145.000
VII - 140.000
VIII - 132.000
IX - 124.000

B) In relazione alla particolare professionalità delle funzioni dirigenziali e alle connesse responsabilità e impegno nonché tenuto conto dell'esigenza di ristabilire posizioni retributive coerenti con l'obiettivo della valorizzazione della professionalità dei dirigenti è istituita, a decorrere dall'1.1.82, un'indennità di funzione, distinta per qualifica (Direttore di Servizio, Direttore, Direttore Generale) d'importo mensile pari, rispettivamente, a lire 110.000, 130.000, 160.000.

C) A decorrere dall'1.1.85 viene garantita, per i dirigenti in servizio a tale data, un'assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni spettanti per l'assistenza sanitaria obbligatoria.

Gli oneri relativi saranno ripartiti in misura paritetica tra il Consorzio e il dirigente.

A tale scopo le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di novembre 1984 per l'individuazione dello strumento contrattuale assicurativo più conveniente e più idoneo.

D) A decorrere dall'1.6.82, in applicazione della legge 297/82, sono abrogati:

- 1) - il 2°, 3°, 4° comma dell'art. 14, nonché la frase ".. o del trattamento di quiescenza.." di cui al primo comma;
- gli artt. 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40.
- 2) l'art. 32 è sostituito dal seguente testo: "In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di cui agli artt. 21, 27 e 29 del CCNL 28.7.70 e successivi accordi modificativi, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29.5.82, n. 297 e successive modificazioni.
Nelle ipotesi di cui ai citati artt. 21, 27 e 29 rimane fermo il trattamento di pensione come disciplinato dal CCNL 28.7.70 e successivi accordi modificativi indicati al precedente comma, le cui norme, relative agli istituti di cui ai citati tre articoli, per quanto concerne il trattamento di pensione, saranno riportate nel nuovo contratto.
Il trattamento di pensione di cui al precedente comma assorbe il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 297/82, ferma restando la facoltà di opzione per tale trattamento.

Nota a verbale.

Le parti prendono atto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione alla soluzione definitiva in sede di accordo sindacale 4.7.84 tra lo SNEBI, la Federbraccianti-CGIL, la FISBA-CISL e la FILBI UIL in ordine ai trattamenti di quiescenza per i casi di cessazione dei rapporti di lavoro per soppressione del posto, infortunio e malattia per causa di servizio e dispensa nell'interesse del servizio, si è riservato di effettuare un ulteriore approfondimento in ordine alla conformità di tali trattamenti alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e di esprimere il proprio avviso al riguardo.

E) Gli importi delle pensioni dirette e indirette, conseguenti a

cessazioni di rapporti di lavoro intervenute sino al 31 maggio 1982, calcolate al netto della ritenuta dei 2/3 della pensione INPS, sono aumentati del 12%, con un minimo garantito di lire 50.000.

La disposizione di cui sopra si applica a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati entro la data del 31 maggio 1982.

Analogo trattamento compete a quelle pensioni eventualmente maturate in caso di cessazione del rapporto per soppressione di posto, dispensa nell'interesse del servizio, infortunio e malattia per causa di servizio a decorrere dal 1° giugno 1982.

F) A decorrere dall'1.1.82 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 37 del contratto collettivo 28.7.70 e successivi accordi modificativi.

G) Per effetto delle disposizioni legislative di cui all'art. 19 della legge 21.12.78, n. 843, a decorrere dall'1.1.79 le disposizioni di cui all'art. 37 sopra indicato non spiegano alcuna efficacia in caso di concorrenza di pensione consorziale con pensione INPS indicizzata.

Viene estesa ai dirigenti la disposizione di cui alla norma transitoria a pag. 3 dell'accordo 4.6.81 per i dipendenti dei consorzi, intendendosi sostituita la data 31 ottobre 1981 con la diversa data del 30.11.84.

Nota a verbale.

Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 27.12.83, n. 730, l'interpretazione governativa dell'art. 21 della legge stessa consenta di ripristinare l'indennità di contingenza per i pensionati, le parti si incontreranno per adeguare la norma di cui al precedente punto G alle nuove disposizioni.

NUOVA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE

H) E' istituita una Commissione paritetica nazionale costituita da 10 membri di cui 5 in rappresentanza SNEBI e 5 in rappresentanza del Sindacato Dirigenti, avente lo scopo di impostare una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei Dirigenti consorziali in alternativa a quella in vigore.

Detta riforma, in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro dirigenziale, che esige un elevato grado di professionalità e lo svolgimento di delicate e importanti funzioni gestionali con riferimento anche a un'attività di impulso per il migliore adempimento

dei compiti istituzionali dei Consorzi e della difesa del loro ruolo nell'ambito dell'ordinamento regionale, dovrà essere impostata nel rispetto dei seguenti principi:

- eliminazione del rapporto di ruolo e a tempo indeterminato per i dirigenti di nuova assunzione;
- nuovi rapporti di lavoro da istituirsi con contratto a tempo determinato;
- posizione economica individuale in relazione non solo alle funzioni ma anche alle minori garanzie connesse alla durata del rapporto, quindi differenziata adeguatamente rispetto ai rapporti in atto, di ruolo o a tempo indeterminato;
- garanzia di una polizza assicurativa i cui contenuti dovranno essere individuati in relazione ai rischi connessi alla mancanza di stabilità del rapporto;
- possibilità per i dirigenti in servizio di optare per la istituenda nuova disciplina del rapporto di lavoro.

I lavori della predetta Commissione avranno inizio entro la prima decade di gennaio 1985 e dovranno concludersi entro sei mesi.

Impegno a verbale.

Le parti si impegnano ad esaminare, in sede di trattative per il prossimo rinnovo contrattuale, i problemi connessi all'applicazione dell'art. 31 del vigente contratto, già emersi nel corso delle trattative per il presente accordo, allo scopo di rinvenire idonee soluzioni.

F.to S.N.E.B.I.

F.to Sindacato Nazionale
Dirigenti dei Consorzi di Bonifica
e di Enti similari

pppp